

C.N.C.A.

Nuovo Statuto della Federazione Nazionale

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 - E' costituita un'associazione di promozione sociale con carattere di Federazione Nazionale denominata Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.) con sede legale a Roma, in Via Baglivi n.8.

La modifica della sede legale non costituisce variazione statutaria.

Art. 2 - La Federazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 - I principi e le linee di fondo su cui si basa la Federazione sono quelli contenuti nel Documento programmatico.

La Federazione, direttamente e tramite le proprie articolazioni territoriali, ha lo scopo di riunire e coordinare i Gruppi, le Comunità, le Associazioni, le Cooperative che, riconoscendosi nel Documento programmatico suddetto:

a - operano nel campo del disagio e dell'emarginazione sociale, in particolare giovanile, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni,

b - svolgono un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile,

c - tendono a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale,

d - credono che la propria presenza, qualunque sia la forma associativa, si qualifichi come presenza di privato sociale e in quanto tale debba avere le caratteristiche di indipendenza e di autonomia operativa ma, al tempo stesso, non possa intendersi né come sostitutiva, né come concorrente nei confronti del ruolo dell'Ente pubblico, bensì debba agire in integrazione e collaborazione con esso,

e - rifiutano la logica dei servizi privati, avulsi dal contesto del territorio e l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro complessità e globalità, di superamento del bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione.

TITOLO 2

Funzioni

Art. 4 - Funzioni della Federazione Nazionale C.N.C.A. sono:

a - costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali,

b - configurarsi sui temi della marginalità e del disagio come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro.

c - promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto,

d - progettare e svolgere attività di educazione, di formazione e di formazione professionale, di cui l'Educazione Continua in Medicina costituisce uno degli obiettivi; sviluppare attività di consulenza volte alla promozione, all'espansione, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi gestiti dai gruppi federati;

e - individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi della Federazione.

TITOLO 3

Attività

Art. 5 - Per la realizzazione delle proprie funzioni la Federazione Nazionale C.N.C.A. si impegna a:

- a - realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione degli operatori anche attraverso attività di formazione professionale,
- b – effettuare attività di ricerca, progettazione e studio,
- c - attivare servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi anche con il coinvolgimento degli associati
- d - sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri,
- e – attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione, anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti ai gruppi federati o ad altre realtà esterne con scopi simili,
- f - cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

g - promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità,

h - sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con altri enti, associazioni, gruppi esterni alla Federazione, per il raggiungimento delle finalità della Federazione.

Strumenti

Art. 6 - Per assolvere agli impegni di cui all'art. 4 la Federazione si dota di uffici operativi interni, tra i quali:

a - l'*agenzia nazionale*, con le seguenti finalità: effettuare progettazioni su bandi regionali, nazionali, europei o di altro genere per conto della Federazione nel suo complesso, di singoli gruppi federati o di realtà esterne con scopi simili; gestire direttamente o indirettamente i progetti approvati; offrire consulenza sull'esecuzione dei progetti; sviluppare e gestire la formazione d'accesso per i nuovi gruppi; progettare e gestire programmi formativi periodici sui principali temi inerenti il lavoro dei gruppi federati e per il miglioramento delle loro competenze operative; offrire consulenza sulle opportunità formative presenti all'interno e all'esterno della federazione;

b - i gruppi di lavoro *per area tematica*, formati dai gruppi federati interessati, per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche.

La responsabilità di tali uffici è di competenza del Consiglio nazionale che ne può affidare la gestione a delegati che manterranno il loro incarico limitatamente alla durata del mandato del consiglio stesso.

Le attività svolte dovranno essere economicamente e finanziariamente autonome, senza gravare sul bilancio della Federazione se non previa autorizzazione del Consiglio nazionale.

TITOLO 4

Adesione

Art. 7 - Possono essere soci della Federazione Nazionale C.N.C.A. i Gruppi, le Comunità, le Cooperative, le Associazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 3.

Per essere soci è necessario presentare domanda scritta alla Federazione Regionale o, in assenza della stessa, al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Area regionale competente e secondo le modalità previste dal regolamento nazionale, in cui si dichiara di:

- a - impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività della Federazione Regionale e Nazionale C.N.C.A., sia a livello nazionale che territoriale,
- b - impegnarsi a partecipare alle iniziative indicate dalla Federazione, a seconda della dimensione e delle possibilità del proprio gruppo,
- c - dare garanzie di continuità nel tempo della propria organizzazione,
- d - sostenere i punti qualificanti dei documenti programmatici e delle linee guida nazionali,
- e - avere uno Statuto strettamente compatibile con quello della Federazione Regionale e Nazionale C.N.C.A.,
- f - presentare un assetto organizzativo e modalità operative che siano rispettose dei requisiti qualitativi richiesti dal Coordinamento
- g - versare la quota associativa annuale.

Art. 8 - Ove sia esistente la Federazione Regionale la deliberazione di accettazione del nuovo associato, secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento, è riservata alla competenza della Federazione regionale: in tal caso, l'ammissione alla Federazione Regionale comporta di diritto anche l'adesione alla Federazione Nazionale C.N.C.A.

Ove la Federazione regionale non esista spetta al Consiglio Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento nazionale ed in seguito all'istruttoria e alle indicazioni dell'Area regionale da effettuarsi in conformità alle previsioni del regolamento, accettare le domande di adesione, in linea con lo spirito e le finalità della Federazione, secondo tempi e modalità fissati dallo stesso Consiglio.

TITOLO

5

CAPO 1

Articolazione sul territorio

Art. 9 – Su richiesta dell'assemblea dei gruppi aderenti appartenenti all'area regionale e con delibera autorizzativa del Consiglio Nazionale, possono essere costituite le Federazioni Regionali C.N.C.A. (o provinciali per le province autonome) ove siano presenti almeno 5 gruppi federati.

Le Federazioni Regionali CNCA sono costituite sotto forma di autonome associazioni, di promozione sociale richiamando nel proprio atto costitutivo e nello Statuto l'adesione alla Federazione CNCA Nazionale e l'ispirazione ai principi alla base della stessa. Esse rappresentano il livello politico ed organizzativo decentrato territorialmente della Federazione Nazionale C.N.C.A..

I compiti della Federazione Regionale C.N.C.A. sono gli stessi, nel territorio della propria regione, di quelli previsti per la Federazione nazionale dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto e devono risultare coerenti e sintonici nella loro applicazione operativa a quelli individuati dal Consiglio Nazionale.

Nelle regioni ove non è costituita la Federazione regionale per la presenza di un numero di aderenti inferiore a cinque, i gruppi possono aggregarsi ad una regione limitrofa costituita in Federazione regionale.

I gruppi appartenenti a regioni con più di cinque gruppi aderenti, che hanno scelto di non costituirsi in Federazione regionale eleggono, comunque, un referente regionale che avrà i seguenti compiti:

- garantire l'identità e dell'unità del C.N.C.A. sia all'interno che all'esterno della federazione nel territorio della Regione legittimamente costituita;
- garantire che la sigla C.N.C.A. sia utilizzata in modo adeguato;
- organizzare, stimolare e coordinare le attività dell'area con particolare attenzione a:
 - 1) i gruppi federati;
 - 2) la Federazione Nazionale C.N.C.A.;
 - 3) il territorio.

Il Referente regionale potrà essere candidato dall'area regionale a membro del Consiglio nazionale.

L'Assemblea della Federazione regionale dovrà, con delibera formale, adottare il regolamento nazionale quale disciplina delle modalità di proprio funzionamento eventualmente integrato sulla base di proprie specifiche esigenze organizzative.

CAPO 2

Organi della Federazione Regionale

Art. 10 - Organi della Federazione Regionale sono:

- A - L'Assemblea dei Soci
- B - Il Presidente regionale
- C - Comitato esecutivo

A - Assemblea dei Soci

Art. 11

- a - All'assemblea regionale dei Soci intervengono con diritto di voto i delegati dei gruppi soci secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo.
- b - L'assemblea è convocata dalla Presidenza Regionale mediante avviso scritto almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto,
- c - L'Assemblea è presieduta da un membro appositamente eletto dall'Assemblea stessa,
- d - E' validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti degli aventi diritto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

- a - fissa le linee programmatiche della Federazione regionale in sintonia con quelle deliberate dall'assemblea nazionale,
- b - approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato esecutivo
- c - elegge i delegati dell'assemblea nazionale dei delegati
- d - delibera l'eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico
- e - nomina delegati o propri rappresentanti in seno ai gruppi tematici nazionali del coordinamento
- f - nomina delegati incaricati di rappresentare la Federazione regionale in commissioni, gruppi di lavoro, consulte, forum a dimensione regionale
- g - elegge il Presidente Regionale ed il Comitato esecutivo.

h – approva il regolamento nazionale e le eventuali integrazioni regionali.
Per il suo funzionamento valgono le norme contenute nell'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 13 - La modifica dello Statuto della Federazione Regionale richiede la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno dei Soci e l'approvazione da parte del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale CNCA.

B - Il Presidente Regionale

Art. 14 – Il Presidente regionale è eletto dall'assemblea regionale. Ha la rappresentanza legale della Federazione regionale e rappresenta a livello regionale la Federazione nazionale.

E' il garante dell'identità e dell'unità del Cnca sia all'interno che all'esterno della Federazione nel territorio della Regione, della coerenza dell'operatività regionale alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Federazione nazionale, è garante che la sigla de CNCA sia utilizzata in modo adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell'area con particolare attenzione a:

- i gruppi federati
- la Federazione nazionale
- il territorio regionale.

Convoca l'Assemblea regionale dei Soci e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni della stessa.

Può nominare il Segretario Regionale che ha i seguenti compiti:

- inviare le convocazioni ai Soci ed ogni altra convocazione necessaria,
- redigere ed inviare i verbali delle riunioni,
- porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dal Presidente regionale.

In caso di impedimento è sostituito dal componente anziano per età il Comitato Esecutivo regionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente regionale può avvalersi di un Ufficio di Presidenza la cui operatività sarà regolata da apposito regolamento approvato dall'assemblea regionale e che dovrà risultare omogeneo e coerente con i contenuti del regolamento nazionale.

E' candidato di diritto al Consiglio nazionale.

C - Il Comitato Esecutivo Regionale

Art. 15 – Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e almeno due componenti eletti dall'Assemblea Regionale.

Esso è convocato dal Presidente tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Alle riunioni partecipa anche il Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e deliberazioni.

E' compito del Comitato Esecutivo, predisporre il bilancio della federazione regionale, dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Regionale ed assumere tutte le decisioni necessarie alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione.

TITOLO 6

Organi della Federazione Nazionale

Art. 16 - Organi della Federazione Nazionale C.N.C.A. sono:

- A - L'Assemblea dei Soci
- B – L'Assemblea dei delegati
- C - Il Consiglio Nazionale
- D – Il Comitato Esecutivo
- E - Il Presidente
- F – I Vice Presidenti
- G – Il Tesoriere
- H- Il Collegio dei Revisori dei conti

A - Assemblea dei Soci

Art. 17

All'Assemblea dei soci intervengono i rappresentanti di tutti i gruppi aderenti secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale mediante avviso scritto almeno una volta all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto,

All'Assemblea dei Soci spetta la competenza a deliberare in materia di:

- a - modifica dello statuto
- b – scioglimento, cessazione ed estinzione della Federazione Nazionale
- c - approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Nazionale,
- d – fissazione delle quote associative,
- e – fissazione della composizione del Consiglio nazionale e delle modalità di elezione del Consiglio Nazionale all'interno dei limiti stabiliti dal comma 1, art. 21, adottando un Regolamento delle elezioni, proposto dal Consiglio Nazionale
- f - elezione dei membri del Consiglio Nazionale
- g – elezione dei membri effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale
- h – approvazione dei regolamenti interni alla Federazione.

Per il suo funzionamento valgono le norme contenute nell'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Per decisioni relative a modifica statutaria e scioglimento, cessazione, estinzione della federazione è necessaria la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto all'Assemblea dei Soci, ad eccezione di modifiche eventualmente previste da leggi dello Stato, per le quali è delegato il Presidente.

Essa è presieduta dal Presidente della Federazione nazionale.

B – Assemblea dei Delegati

Art. 18

All'assemblea dei Delegati intervengono con diritto di voto i delegati dei gruppi Soci e delle Federazioni Regionali.

Essa è convocata dal Consiglio Nazionale tutte le volte che ne ravvisi la necessità in presenza di situazioni od argomenti di notevole rilievo e delicatezza e, comunque, idonei a incidere sulla natura e la funzione della Federazione Nazionale.

Essa, inoltre, deve essere convocata, entro tre mesi dalla relativa deliberazione, tutte le volte che lo decida l'Assemblea dei Soci.

E' validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I delegati dei gruppi Soci sono nominati da ogni singolo gruppo.

I delegati delle Aree Regionali, eletti secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale e aventi diritto di voto all'Assemblea dei Delegati saranno eletti dalle assemblee delle Federazioni regionali alla presenza di un delegato del Consiglio Nazionale, da celebrarsi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea dei Delegati.

E' in facoltà del Consiglio Nazionale convocare assemblee di zona in regioni o province ove non esiste autonoma Federazione Regionale per l'elezione di propri delegati all'Assemblea Generale.

Il numero complessivo dei delegati eletti aventi diritto di voto all'Assemblea Generale e la ripartizione degli stessi tra le varie Regioni e Province è stabilita dal Consiglio Nazionale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

All'Assemblea dei Delegati partecipano di diritto e con voto deliberativo i componenti il Consiglio nazionale.

Art. 19 - L'Assemblea dei Delegati:

a - fissa le linee programmatiche della Federazione, approva i documenti programmatici della Federazione

b - approva i documenti politici generali della Federazione

c - decide relativamente alla costituzione di cartelli nazionali e/o alla effettuazione di campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione culturale sulle politiche della Federazione

C - Consiglio Nazionale

Art. 20 - Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale C.N.C.A. è composto da un minimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Ai lavori del Consiglio possono partecipare esperti, senza diritto di voto, invitati di volta in volta dallo stesso.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. E' convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e ogni volta che lo richiedano metà più uno dei suoi membri.

In caso di decesso o dimissioni di un componente eletto dall'Assemblea, la prima assemblea dei delegati successiva elegge il suo sostituto.

Art. 21 - Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale C.N.C.A, nominato dall'Assemblea dei Soci.:

a - elegge fra i propri membri il Presidente della Federazione, due Vicepresidenti, il Tesoriere e tre consiglieri che congiuntamente formano il Comitato Esecutivo,

b - individua le deleghe da ripartire tra i componenti del Comitato Esecutivo,

- c - nomina i delegati per la gestione degli uffici operativi e determina, con le necessarie procure, le relative funzioni e operatività;
 - d – convoca l’Assemblea plenaria dei Soci e l’Assemblea dei Delegati;
 - e - attua gli indirizzi e le decisioni delle Assemblee,
 - f - nomina il Segretario, che assume i seguenti incarichi:
 - inviare le convocazioni ai Soci ed ogni altra convocazione necessaria,
 - redigere ed inviare i verbali delle riunioni,
 - porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dal Consiglio Nazionale:
 - rappresentare la Federazione su incarico di volta in volta assegnato dal Presidente Nazionale;
 - svolgere funzioni di segreteria di Presidenza.
 - g - delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie,
 - h - predisporre ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il mese di giugno quello consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare,
 - i - decide le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione,
 - l - delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Federazioni regionali
 - m - delibera sui criteri per la costituzione delle Aree regionali,
 - n - prende atto delle deliberazioni delle Federazioni regionali e delle aree regionali in materia di ammissione e recesso dei Soci,
 - o – ha il compito di monitorare il regolare e trasparente funzionamento delle aree e Federazioni regionali in coerenza con il presente statuto e il regolamento nazionale
 - p - per circostanziate e motivate ragioni, può commissariare le Federazioni regionali in difficoltà o che abbiano assunto posizioni contrastanti con gli orientamenti politico-culturali della Federazione Nazionale
- Il commissariamento deve essere definito con un regolamento approvato dal Consiglio,
- q – delibera in merito all’esclusione dei gruppi soci della Federazione

D - Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 22 – E’ nominato dal Consiglio Nazionale, è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere e dai tre consiglieri, di cui all’art. 21 comma a).
 E' assistito dal Segretario.
 Assegna ai suoi componenti le deleghe individuate dal Consiglio nazionale.
 Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale.
 In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale della Federazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
 Dura in carica quattro anni

E - Il Presidente Nazionale

Art. 23 – E’ nominato dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza legale della Federazione Nazionale C.N.C.A. a livello nazionale e internazionale.
 E’ membro del Comitato Esecutivo.
 Convoca l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede l’Assemblea plenaria dei soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, garantisce l'esecuzione delle loro deliberazioni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice presidente più anziano per età.
 Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta successiva alla prima.

F – I Vice Presidenti

Art. 24 – Sono nominati dal Consiglio nazionale. Durano in carica quattro anni ed entrano a far parte del Comitato Esecutivo assumendo ciascuno una delle deleghe individuate dal Consiglio nazionale.

In caso di impedimento del Presidente il Vice Presidente anziano lo sostituisce nelle sue funzioni.

G – Il Tesoriere

Art. 25 – E' nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri. Entra a far parte del Comitato Esecutivo e dura in carica quattro anni.

E' compito del Tesoriere:

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo della Federazione
- presiedere e vigilare sull'attività dell'Amministrazione delle Federazione
- riferire al Consiglio periodicamente sulla situazione economico-finanziaria della Federazione
- curare la predisposizione e il funzionamento di apposite convenzioni con terzi per la fornitura di servizi ai gruppi associati

H – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 26 - Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'elezione del Consiglio Nazionale. Compete all'Assemblea dei Soci anche la nomina del suo presidente.

Esso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Compete al Collegio dei Revisori dei conti controllare l'andamento della Associazione, la regolare tenuta dei conti economico e la conformità alla legge ed allo statuto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.

La carica dei revisore dei conti è gratuita. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

TITOLO 7

Patrimonio e Fonti di Finanziamento

Art. 27 - Il Patrimonio della Federazione Nazionale C.N.C.A. è costituito da:

a - quote associative.

Queste sono determinate in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea.

b - contributi obbligatori dei Soci decisi dall'assemblea nazionale

c - beni acquisiti con il contributo dei Soci.

d - contribuzioni di Enti Pubblici

e - eredità, donazioni e legati, lasciti ed elargizioni di privati

f - contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionale

g - erogazioni liberali di Soci o di terzi

h - iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Federazione

i - rendite di beni

l - proventi da cessione di beni e servizi

m - contributi dello Stato., Regioni, Enti Locali e istituzioni pubbliche e finalizzate al sostegno di documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari

entrate da prestazioni di servizi convenzionati

n - contributi volontari.

Eventuali proventi derivanti dalle attività della federazione non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta tra i soci ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistribuiti né immobilizzati, ma utilizzati per i fini previsti dal presente Statuto.

TITOLO 8

Perdita della qualifica di Socio

Art 28 - La perdita della qualifica di Socio avviene per:

- dimissioni,
- morosità nel pagamento delle quote associative,
- ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Federazione su decisione del Consiglio Nazionale,
- non partecipazione alle attività della Federazione, anche a livello regionale.

La perdita della qualifica di Socio avviene con delibera del Comitato esecutivo della Federazione Regionale competente, Per essere efficace, essa deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sia del Comitato esecutivo regionale che del Consiglio Nazionale devono essere notificate per iscritto al Gruppo interessato.

Verso tali decisioni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

TITOLO 9

Scioglimento

Art. 29 - In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Federazione il patrimonio residuo, dedotte le spese delle obbligazioni verso terzi, sarà devoluto a fini di utilità sociale .